

Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli relativi alla Selezione pubblica per soli titoli per l'assunzione di n. 11 figure professionali a tempo determinato e parziale, fino al 31/12/2019, per la realizzazione del Progetto per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) approvato con DDG n. 120 del 6/4/2017, finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, "PONInclusione"

(tratti dal DECRETO Assessorato regionale degli enti locali 3 febbraio 1992 come rettificato con successivo DECRETO 19 ottobre 1999)

Art. 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli (omissis) sono: i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici con punteggi massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.

Art. 2

Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;
 - punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università
- (omissis)

Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:

- 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
- 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
- 1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

(omissis)

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 (omissis) determinando le necessarie equivalenze.

Art. 3

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20). Essi sono:

- a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;
- b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

- c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2¹;

- d) pubblicazioni stampate regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2; pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:

- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

¹ Deve trattarsi di corsi attinenti ai compiti propri del posto da ricoprire

- e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:
- relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;
 - relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.
- Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.

Art. 5

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:

- a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascuno mese fino ad un massimo di punti 5;
- b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascuno mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.²

² *A tal fine il candidato dovrà produrre obbligatoriamente copia del foglio matricolare dello stato di servizio che costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.*